



COMUNE DI PAGANICO SABINO (RIETI)
(Tel. 0765.723032 – Fax 0765.723033) C.F.- P.IVA: 00113470579
Via San Giorgio, n.1 – 02020 Paganico Sabino (RI)
e-mail comunepaganicosabino@tiscali.it

Prot. 1265 del 10.06. 2026

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO ALLA NATALITA' E ALLA GENITORIALITA' DEI PICCOLI COMUNI DI CUI ALLA D.G.R. n. 249/2024

Il Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni (L.R. n. 9/2020, art. 13)” per il triennio 2022-24”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024, ha previsto, per l’annualità 2024, un beneficio economico, una tantum, da erogarsi in un’unica soluzione, per il sostegno della natalità e della genitorialità, rivolto ai nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9.

Per “piccolissimi comuni” si intendono quelli aventi popolazione fino a 2.000 abitanti, come risultanti dalla rilevazione ISTAT al 31 dicembre 2022, in favore dei quali l’art. 2, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9, prevede possano essere stabilite priorità e misure particolari. Le risorse regionali destinate all’intervento, per i piccoli Comuni, ammontano a euro 4.634,15

1. I BENEFICIARI

I beneficiari della misura sono i cittadini residenti o i cittadini che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Paganico Sabino nei quali siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2026. In entrambi i casi, i nuclei familiari beneficiari dovranno mantenere il requisito della residenza e della dimora abituale per i cinque anni successivi all’attribuzione del beneficio;

Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

a. residenza nel Comune di Paganico Sabino, ovvero, trasferimento della propria residenza nel medesimo Comune;

b. cittadinanza italiana, dei Paesi dell’UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio, gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251) sono equiparati ai cittadini italiani;

c. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;

d. non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;

e. in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l'obbligo della frequenza scolastica.

Il possesso dei suddetti requisiti è attestato dal candidato, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47, nel modello di domanda allegato al presente Avviso Pubblico (ALLEGATO A).

2. DURATA E INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

In concreto l'ammontare del beneficio economico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024, n. 249, viaggia tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.000,00 e attribuirlo ai nuclei familiari beneficiari, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3. Il beneficio potrà essere erogato una tantum, generalmente ogni 6 mesi dall'ammissibilità al beneficio tenendo conto dell'ammontare ISEE e del numero dei beneficiari fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nello specifico l'ammontare dei contributi una tantum sono così ripartiti:

Tabella n. 1

VALORI ISEE	AMMONTARE BENEFICIO
Da 0,00 € a 10.000 €	4634,15 €
Da 10.000 a 20.000 €	2317,075 €
Da 20.000 € a 30.000 €	1544,71 €

3. ACCESSO PRIORITARIO AL BENEFICIO

Ai fini dell'accesso prioritario al beneficio e della sua commisurazione, i comuni potranno adeguatamente valorizzare, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni del nucleo familiare: Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;

- ✓ nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;
- ✓ situazioni di monogenitorialità;
- ✓ presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- ✓ presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultra 80enne.

4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti, in possesso dei requisiti d'accesso di cui al punto possono presentare domanda di accesso beneficio "sostegno alla natalità ed alla genitorialità" all'Ufficio Protocollo del Comune di Paganico Sabino (RI), **entro e non oltre il 31/08/ 2026**, utilizzando, a pena di

inammissibilità, l'allegato modello di domanda (ALLEGATO A). Le domande fuori termine saranno considerate escluse.

Alla domanda, redatta in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;
- stato di famiglia;
- copia codice fiscale dei componenti del nucleo familiare anche del minore;
- copia del titolo di soggiorno per i cittadini stranieri;
- attestazione ISEE per minori in corso di validità;
- eventuale certificazione sanitaria comprovante handicap o invalidità di familiari conviventi.

Il mancato possesso di anche uno solo dei suddetti requisiti comporterà l'inammissibilità della domanda.

Il modello di domanda è disponibile presso il Comune di Paganico Sabino, nonché scaricabile dal sito istituzionale del Comune medesimo.

5. ISTRUTTORIA

Si procederà all'esame delle istanze pervenute, verificando la regolarità circa i termini e le modalità di presentazione delle stesse, nonché il possesso dei requisiti d'accesso. Le operazioni di controllo sul possesso dei requisiti d'accesso, auto dichiarati dal richiedente nella domanda di concessione del beneficio, saranno effettuate ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000.

Al termine delle operazioni di verifica sarà stilato l'elenco degli esclusi e per le sole domande ammissibili si provvederà alla stesura della graduatoria dei tirocinanti beneficiari.

6. NORME DI RINVIO

Per quanto non specificato si rinvia a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.

Paganico Sabino, lì 10.06.2026

IL SINDACO

Danilo D'Ignazi

